

COSA FARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il lavoratore frontaliere, indipendentemente dalla sua nazionalità, ha diritto a richiedere in Italia l'indennità di disoccupazione **NASPI**. I **passaggi necessari** per ottenerla sono:

- 1) Far compilare al datore di lavoro svizzero **“l’attestato del datore di lavoro internazionale”** e **“l’attestato del datore di lavoro”** che si possono scaricare direttamente dal sito www.ocst.ch/disoccupazione.

NOTA BENE: nel caso in cui negli ultimi quattro anni si siano effettuati più rapporti di lavoro in Svizzera, sarà necessario far compilare una copia dei moduli a ciascun datore di lavoro. I dati dei periodi di lavoro svolti in Italia sono già in possesso dell'INPS, pertanto non vanno certificati.

- 2) **Richiedere alla Cassa Disoccupazione OCST il modello PD U1**, ovvero il modulo europeo per il trattamento di disoccupazione; per ottenerlo sarà necessario presentare alla Cassa Disoccupazione gli attestati del datore di lavoro (di cui sopra) già compilati e timbrati dall'azienda (per presentarsi alla Cassa Disoccupazione OCST non serve l'appuntamento: trovate l'elenco delle sedi con i relativi recapiti sul sito www.cd-ocst.ch).
- 3) **Inoltrare la domanda di disoccupazione** utilizzando una delle seguenti possibilità:
 - a. ONLINE– attraverso il portale dell'INPS accedendo al sito www.inps.it (i servizi telematici sono accessibili direttamente dal cittadino tramite il PIN fornito dall'ente);
 - b. Tramite Contact Center INPS – al **numero di telefono 803164**;
 - c. Tramite i Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il **PATRONATO INAS**, presente all'interno delle sedi OCST e CISL, offre **GRATUITAMENTE** il servizio di presentazione telematica della domanda. Contatti pure la sede più vicina a lei: www.inas.it e www.inas.ch.

- 4) **Dopo l'inoltro della domanda di disoccupazione:**
 - a. **Per i residenti in Lombardia: entro 15 giorni dall'inoltro della domanda di disoccupazione, iscriversi alla “Dota Unica Lavoro”.** È possibile farlo presso i Centri per l'impiego o le altre strutture autorizzate.
La Dote Unica Lavoro è un insieme di servizi d'orientamento, accompagnamento al lavoro e formazione istituito dalla Regione Lombardia. L'iscrizione è obbligatoria per poter beneficiare del trattamento di disoccupazione.
Per maggiori info: <http://www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it>.
 - b. **Per i residenti in Piemonte: annunciarsi al più presto al Centro per l'impiego per avere tutte le informazioni necessarie per accedere al Buono per Servizi al Lavoro, istituito della regione.**
Per maggiori info: <http://www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/buonoservizi.htm>

DOCUMENTI NECESSARI PER L'INOLTRO DELLA DOMANDA

- Copia permesso di lavoro;
- Copia lettera di licenziamento;
- Attestati del datore di lavoro (vedi sopra);
- Modello PD U1 compilato dalla cassa disoccupazione OCST;
- Autocertificazione dello stato di famiglia;
- Carta d'identità e codice fiscale (anche del coniuge);
- Modulo SR-163, da far vidimare dalla propria banca in Italia. Trovi il modulo su: www.ocst.ch/disoccupazione.
- Redditi interessato e coniuge in caso di richiesta di assegni familiari sulla disoccupazione.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Requisiti per ottenere il trattamento di disoccupazione NASPI:

- Stato di disoccupazione involontario (licenziamento o termine del contratto a tempo determinato).
- Almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti al licenziamento.
- Almeno 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati, nei 12 mesi prima dell'inizio del periodo di disoccupazione.
- Non avere maturato il diritto alla pensione italiana anticipata o di vecchiaia (in questo caso occorrerà inoltrare la domanda di pensione).

Termine di presentazione: la domanda di disoccupazione deve essere presentata **entro 68 giorni** dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

Durata: l'indennità è erogata per la metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni per un massimo di 2 anni.

Per i lavoratori dell'edilizia e rami affini: al fine di evitare penalizzazioni per il diritto al prepensionamento, è necessario rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) subito il primo giorno lavorativo immediatamente successivo alla fine del rapporto di lavoro. Per maggiori info contatti il suo consulente sindacale.